

# **STATUTO**

## **Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali**

1. L'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Vela Cernobbio", in breve "Circolo Vela Cernobbio – ASD" e anche "Sailing Club Cernobbio", è disciplinata dalla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed è retta dalle norme del presente statuto.

Il "Circolo Vela Cernobbio - ASD" e anche "Sailing Club Cernobbio" ha sede a Cernobbio (CO) in via Regina n.2 (Villa Erba). Il cambio di sede all'interno del Comune di Cernobbio non comporta modifica statutaria.

2. I colori sociali sono il Blu e il Rosso.

## **Articolo 2 – Oggetto e scopo**

1. Il "Circolo Vela Cernobbio . ASD" e anche "Sailing Club Cernobbio", di seguito soltanto "Associazione", è apolitico e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione ha per oggetto e finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica dello sport della vela, nonché di tutti gli altri sport dell'acqua, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport acquatici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle inerenti pratiche sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative. Essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e

alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (FIV), della Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK) e di altre eventuali Federazioni o discipline sportive cui sarà affiliata. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.

5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.

### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4 - Soci**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive cui è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La tassa di ammissione deve essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione
4. La quota associativa è personale e non rimborsabile.
5. L'Associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci che pratichino l'attività velica nonché effettuare il tesseramento alla Federazione sportiva di riferimento di tutti i soggetti per i quali è richiesto.
- 6- I Soci si suddividono nelle seguenti categorie: Soci onorari e Soci ordinari.
  - a. I Soci onorari sono le persone fisiche, dotate dei requisiti di cui al punto 4.1, che l'Assemblea dei Soci o, per delega di quest'ultima, il Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito. I Soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo annuo ma partecipano con diritto di voto deliberativo alle assemblee

indette dall'Associazione e godono degli stessi diritti previsti dallo Statuto in favore di tutti i soci.

- b. I Soci ordinari sono le persone fisiche maggiorenni dotate dei requisiti di cui al punto 4.1 che intendono partecipare alla vita sociale e all'attività sportiva dell'Associazione e svolgere la stessa presso gli impianti dell'Associazione. La loro ammissione all'Associazione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo. I Soci ordinari possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall'associazione e fruire di tutti i servizi offerti

### **Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione e sussistendo i requisiti indicati al successivo art. 9 comma 1, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.
2. Al Socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a. dimissioni volontarie;
  - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
  - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca serio e grave ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso, fatte salve le decisioni cautelari adottate dal Consiglio Direttivo, fino alla determinazione del Collegio dei Probiviri che esaminerà l'eventuale impugnazione.  
Il Socio radiato non può essere più riammesso.
3. I soci decaduti, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1,

sono comunque tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

## **Articolo 7 - Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a. almeno la metà più uno dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
  - b. almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. L'Assemblea potrà svolgersi anche in via telematica, con modalità che ne assicurino la certezza dell'identità dei partecipanti e la regolarità del voto.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la diffusione.

## **Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro l'operato del Consiglio Direttivo in merito alla partecipazione assembleare è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro Socio.

## **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria e/o in via telematica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo art.11, comma 2.

## **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria e/o in via telematica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

## **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con

- voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere (nel caso di Consiglio Direttivo formati da soli tre componenti il Segretario assume le funzioni anche di Tesoriere)- Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono fare parte del Consiglio Direttivo i soli soci: in regola con il pagamento delle quote associative; non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in via telematica con modalità che ne assicurino la certezza dell'identità dei partecipanti e la regolarità del voto.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la diffusione.

### **Articolo 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo

consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di *prorogatio*.

### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c. indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2;
- d. approvare i regolamenti interni relativi al buon funzionamento dell'Associazione e quelli relativi all'attività sportiva e sociale compresa la disciplina dei tesserati.
- e. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo, in attesa

della scadenza dei termini di impugnazione o delle eventuali decisioni del Collegio dei Probiviri, potrà adottare nei confronti dei soci sanzionati dei provvedimenti cautelari inerenti l'accesso ai locali dell'Associazione e l'utilizzo dei relativi beni e servizi.

- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
- g. nominare il direttore sportivo il quale, qualora non sia anche consigliere, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- h. assumere e licenziare, su esplicito mandato assembleare, il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni;
- i. amministrare il patrimonio sociale decidendo su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea o che siano da questa demandati al Consiglio Direttivo;
- j. concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa, con specifica delibera motivata, per ragioni di particolare opportunità ed interesse dell'Associazione.

### **Articolo 17 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

### **Articolo 18 – Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 19 – Il Segretario e il Tesoriere**

- 1- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
- 2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

### **Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri**

- 1- Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e, come organo giudicante di secondo grado, per i



- provvedimenti disciplinari impugnati.
- 2- È dotato di autonomia ed è costituito da tre componenti, non appartenenti agli organi sociali e scelti tra persone di alto profilo etico e con conoscenze giuridiche.
  - 3- Viene nominato dall'Assemblea straordinaria ed al suo interno elegge il proprio presidente. Ogni componente, resta in carica per la durata delle cariche elettive, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.
  - 4- Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di convocare il Collegio stesso ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente. Le riunioni del Collegio potranno svolgersi anche in via telematica con modalità che ne assicurino la certezza dell'identità dei partecipanti e la regolarità del voto.
  - 5- In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio viene nominato l'eventuale supplente avente diritto per voto e/o età. In mancanza del supplente verrà nominato alla prima Assemblea utile un altro componente. Nel frattempo il Collegio continuerà a funzionare con solo due membri in regime di *prorogatio*.
  - 6- La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.
  - 7- Il Collegio giudica a maggioranza, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova. Le deliberazioni del Collegio sono emanate entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta di giudizio o di parere debitamente documentato pervenuto dagli organi o dai Soci. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità, con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.
  - 8- Delle deliberazioni del Collegio è data tempestiva comunicazione agli interessati nonché al Presidente dell'Associazione.
  - 9- Nei casi in cui il Collegio delibera in sede di appello sull'inflizione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo e sulle controversie derivanti da violazioni dello Statuto e dei regolamenti, l'istanza con cui la parte interessata chiede il riesame, la revoca o la modifica del provvedimento impugnato, va proposta al Presidente del Collegio dei Probiviri in modo certo e documentato e, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione contestata. Le parti dovranno comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione verrà comunicata per iscritto alle parti.

## **Articolo 21 – Il rendiconto**

- 1- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e

consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

- 2- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3- In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del bilancio stesso

### **Articolo 22 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 23 - Patrimonio**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote (ammissione, associative annuali, tesseramenti ed eventuali altri contributi) determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi volontari o di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, e non risolte dal Collegio dei Probiviri, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dal CONI, e prevedendone la sede presso la località viciniora di tale Ente.

### **Articolo 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e/o della/e Federazione/i a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.